



SEGRETERIA DI STATO  
PER LA SANITÀ E LA SICUREZZA SOCIALE, LA PREVIDENZA E GLI AFFARI SOCIALI, GLI  
AFFARI POLITICI, LE PARI OPPORTUNITÀ E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL DECRETO – LEGGE**  
**“Rafforzamento delle disposizioni per il contrasto alla diffusione del contagio da COVID-19”**

Eccellentissimi Capitani Reggenti,  
Illustrissimi Membri del Congresso di Stato,  
Illustrissimi membri del Consiglio Grande e Generale,

*Il presente decreto legge si rende necessario, visto l'evolversi dei contagi dovuti all'epidemia da COVID-19 nella Repubblica di San Marino, per implementare urgentemente le disposizioni dei precedenti Decreti - Legge.*

**All'art.1** si stabilisce che le disposizioni contenute nel decreto-legge si applicano dalle ore 5.00 del 19 febbraio 2022 fino alla fine dell'emergenza sanitaria, modificata al 31 marzo 2022, salvo diverse indicazioni contenute nei singoli articoli. Vengono inoltre stabilite le norme da rispettare in caso di infezione respiratoria e febbre, per l'approvvigionamento di generi alimentari e le modalità con cui l'ISS dovrà rendere pubblici gli aggiornamenti circa i protocolli inerenti quarantene e isolamenti domiciliari.

**L'art.2** aggiorna quanto prescritto dall'art.3 del D.L. 109/2021 e successive modifiche e integrazioni, relativamente alla tipologia e alla durata della validità delle certificazioni Covid-19. In particolare:

- viene introdotto il green pass illimitato per chi ha eseguito la dose di richiamo (booster);
- è introdotto il green pass illimitato per chi è guarito da Covid19 dopo aver effettuato un ciclo primario completo.

Il Green Pass illimitato non è uno standard definito a livello europeo ma introdotto autonomamente da alcune nazioni tra cui l'Italia. Per ora si intende valido all'interno della Repubblica di San Marino con l'applicazione di controllo COVerifica19.SM, sono in corso verifiche per ottenere l'equivalenza con la vicina Italia e la relativa applicazione di verifica VerificaC19.

Nell'**articolo 3** vengono dettate le disposizioni riguardanti l'utilizzo della mascherina nei luoghi chiusi aperti al pubblico e all'aperto. All'aperto o al chiuso, è fatto d'obbligo indossare correttamente la mascherina ogni qualvolta non sia possibile mantenere un distanziamento interpersonale di almeno 1 metro. E' obbligatorio indossare la mascherina di tipo FFP2 sui mezzi di trasporto pubblico – inclusi quelli scolastici per i maggiori di anni 12. Per i minori di anni 12 invece, rimane in vigore indossare correttamente la mascherina chirurgica. Nei luoghi chiusi, inclusi posti di lavoro pubblici e privati – quando non è possibile garantire il distanziamento necessario. Per tutti gli operatori a contatto con il pubblico di esercizi e attività di vendita. Agli operatori delle forze di polizia durante l'espletamento delle loro attività di controllo fuori sede. Non sono soggetti d'obbligo di indossare tale dispositivo i bambini al di sotto dei 6 anni, soggetti con forme di disabilità

**REPUBBLICA DI SAN MARINO**

Via Scialoja, 20 – 47893 Borgo Maggiore - San Marino

[info.sanita@gov.sm](mailto:info.sanita@gov.sm) - [www.sanita.sm](http://www.sanita.sm)

Tel. +378 (0549) 883040



**SEGRETERIA DI STATO**  
**PER LA SANITÀ E LA SICUREZZA SOCIALE, LA PREVIDENZA E GLI AFFARI SOCIALI, GLI**  
**AFFARI POLITICI, LE PARI OPPORTUNITÀ E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA**

non compatibili con l'uso continuo della mascherina e ai soggetti che operano con individui affetti da disabilità che impedisce l'interazione con gli stessi.

L'**articolo 4** norma le disposizioni riguardanti i locali chiusi aperti al pubblico, comprese le medie e grandi strutture. Questi, hanno l'obbligo di esporre la capienza massima consentita all'ingresso della propria struttura. Nelle abitazioni private, sono sconsigliati assembramenti e vietate feste da ballo - altresì, per luoghi chiusi, aperti al pubblico e all'aperto.

All'**articolo 5** riguarda la documentazione sanitaria riconosciuta valida: San Marino Digital Covid Certificate (SMDCC), Carta di Vaccinazione AntiCovid-19, certificato di avvenuta vaccinazione, anche in forma cartacea, in lingua italiana o inglese, certificato con esito negativo ad un test di tampone antigenico rapido o molecolare, certificato medico di avvenuta guarigione da COVID-19. La validità di queste certificazioni è la stessa riportata all'art. 2.

All'**articolo 6** viene introdotta la misura della documentazione sanitaria rafforzata che prevede unicamente certificato di avvenuta vaccinazione (cartaceo o digitale) e certificato di avvenuta guarigione.

All'**articolo 7** prevede le disposizioni in materia di ingresso a San Marino e mobilità. Per coloro che entrano nella Repubblica di San Marino e provengono da Paesi diversi da Italia e Città del Vaticano, o che abbiano soggiornato al di fuori di questi due Paesi nei 14 giorni precedenti, è consentito a fronte della presentazione dei seguenti tipi di certificazioni: di avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, di avvenuta guarigione dal SARS-CoV-2 entro 6 mesi precedenti. Da presentarsi in forma cartacea o elettronica. Da certificato di tampone molecolare o antigenico con esito negativo, effettuato non oltre le 48 ore precedenti all'ingresso in Repubblica. L'età di esenzione dalla presentazione della documentazione è innalzata da 10 a 12 anni.

All'**art.8** vengono definiti i parametri volti a determinare un automatismo la revisione di specifiche misure per il contrasto alla diffusione del Sars-Cov 2: numero dei contagi settimanali, percentuale di saturazione del reparto di isolamento Covid e della terapia intensiva in base alle indicazioni dell'ISS valutate dal gruppo di Coordinamento per le Emergenze.

L'**art.9** stabilisce che la verifica della documentazione sanitaria base e rafforzata di cui agli art. 5 e 6 dev'essere effettuata da personale a ciò adibito, tale verifica viene effettuata sui maggiori di anni 16 per l'accesso alle strutture sportive, e di anni 12 per tutte le altre casistiche. Le persone non vaccinabili possono accedere ai luoghi in cui è richiesta certificazione sanitaria attraverso l'esibizione del certificato cartaceo di esenzione.

Si segnala che, essendo esaurite le code di prenotazione al CUP per la vaccinazione, cessa di valere, come documento sostitutivo, il modulo attestante l'avvenuta prenotazione di cui al precedente DL n.6/2022 articolo 6 comma 3.

**REPUBBLICA DI SAN MARINO**

Via Scialoja, 20 – 47893 Borgo Maggiore - San Marino

[info.sanita@gov.sm](mailto:info.sanita@gov.sm) - [www.sanita.sm](http://www.sanita.sm)

Tel. +378 (0549) 883040



**SEGRETERIA DI STATO**  
**PER LA SANITÀ E LA SICUREZZA SOCIALE, LA PREVIDENZA E GLI AFFARI SOCIALI, GLI**  
**AFFARI POLITICI, LE PARI OPPORTUNITÀ E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA**

**L'art.10** stabilisce le modalità di accesso in base alla documentazione sanitaria e le norme di comportamento da tenere all'interno delle strutture ricettive e delle attività economiche che effettuano somministrazione di alimenti e bevande al pubblico sia da parte dell'avventore sia da parte del gestore. Il distanziamento è stato ridotto a 1 metro (dai precedenti 1,5 metri). Ai tavoli ci si può sedere senza limiti numerici (prima era 6 persone). Per l'asporto è prevista la mascherina di qualsiasi tipo (non solo FFP2) e il distanziamento a 1 metro (rispetto ai precedenti 1,5 m).

**L'art.11** dispone norme su luoghi di lavoro pubblici e privati, la modalità di lavoro da domicilio resta solo consigliata invece di essere obbligatoria per almeno il 20% del personale.

**All'art.12** sono sospese tutte le attività degli operatori economici con oggetto di licenza principale "discoteca sala da ballo night club" e vietate le attività del ballo e del karaoke. Possono riprendere le feste conseguenti cerimonie civili e religiose.

**L'art.13** conferma l'obbligo vaccinale o il possesso di certificato di avvenuta guarigione, per il personale sanitario delle strutture sanitarie e socio sanitarie, sia pubbliche sia private, nonché del personale che presta l'opera, all'interno di strutture sanitarie o in ambito domiciliare privato, di Assistenza Privata Integrata Non Sanitaria (APINS). L'accesso dell'utenza e dei pazienti alle strutture sanitarie e socio sanitarie pubbliche e private è consentito senza la presentazione di alcuna documentazione. Eventuali differenti misure di tutela, ulteriori rispetto a quelle generali, sono declinate con appositi protocolli emessi dall'ISS e validati dall'Authority Sanitaria. Restano sospesi anche a San Marino gli operatori sospesi dall'ordine professionale in Italia.

**All'art.14** viene stabilito che l'ISS, attraverso appositi protocolli, possa definire eventuali diverse misure per gli Enti e le Società dello Stato, inoltre si determina che le U.O. del settore Pubblico Allargato con sportelli aperti al pubblico, applichino tutte le cautele del caso per prevenire rischi dovuti all'assembramento di persone.

**L'art.15** stabilisce le modalità d'accesso a cinema, teatri e a tutti i luoghi della cultura. La capienza aumenta dal precedente 50% al 80% con mascherina chirurgica e al 100% con mascherina FFP2.

**All'art.16** si prevedono disposizioni su svolgimento di riunioni ed assemblee comprese quelle legate alle attività istituzionali. Oltre al possesso del Green Pass per la partecipazione agli incontri in presenza, è caldamente consigliato il collegamento da remoto, ad esclusione delle assemblee che a norma di legge richiedono la forma dell'atto pubblico.

**L'art.17** prende in esame lo svolgimento delle cerimonie religiose e civili che sono consentite nel rispetto delle misure igienico sanitarie e con presidi di sicurezza stabiliti con



**SEGRETERIA DI STATO**  
**PER LA SANITÀ E LA SICUREZZA SOCIALE, LA PREVIDENZA E GLI AFFARI SOCIALI, GLI**  
**AFFARI POLITICI, LE PARI OPPORTUNITÀ E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA**

apposita delibera del Congresso fermo restando le prescrizioni generali inerenti gli assembramenti.

Oggetto **dell'art.18**, sono le attività commerciali, per accedere alle quali non è necessaria documentazione sanitaria ad eccezione di centri benessere, sale giochi, bingo e bowling dove è necessario il Green Pass base.

**L'art. 19** interessa le disposizioni riguardanti la scuola, ed in particolare applica la documentazione sanitaria base all'accesso ai locali dell'università fino alla fine dell'emergenza sanitaria, l'obbligo di mascherina FFP2 per gli utenti e i dipendenti che frequentano i locali scolastici. L'obbligo di mascherina è applicato anche a tutti gli studenti salvo quando sono seduti al banco, durante la refezione e l'attività motoria. L'articolo prevede anche i casi di non utilizzo ed esenzione dei suddetti D.P.I., raccomandazioni di carattere igienico sanitario, disposizioni per gli insegnanti sottoposti a quarantena e l'obbligo di tenere le attività collegiali da remoto. Si rimanda per quanto non disposto dal presente articolo ai protocolli sanitari tra le autorità preposte.

**L'art. 20** disciplina l'utilizzo dei trasporti per l'utilizzo dei quali non è previsto il green pass ma è necessaria la mascherina come previsto dall'articolo 3 comma 3. In ogni caso si dovranno seguire le linee guida e i protocolli dettati dagli organi competenti.

**L'art. 21** definisce le disposizioni riguardanti gli Asili Nido con l'obiettivo di limitare il rischio di contagio riducendo il numero di bambini presenti all'interno delle strutture, disponendo deroghe alle disposizioni di cui al Regolamento n.6 del 13 luglio 2007.

E' disposto l'obbligo di utilizzo di mascherine FFP2 per tutti i dipendenti.

**L'art. 22** prevede che le modifiche al calendario scolastico 2021/2022 possano essere proposte dal Segretario di Stato per l'Istruzione e la Cultura al Congresso di Stato, senza necessità del parere della Consulta per l'Istruzione.

**L'art.23** disciplina le attività sportive. L'accesso del pubblico alle strutture sportive al chiuso è consentito soltanto in possesso dei certificati di cui all'articolo 5 (green pass base), mentre per gli eventi all'aperto è posto l'obbligo di utilizzare mascherine chirurgiche. Lo svolgimento di attività sportive al chiuso, di attività collettive o individuali di contatto all'aperto e l'utilizzo di docce e spogliatoi sono consentiti solo a coloro che sono in possesso di uno dei documenti di cui all'articolo 5, ad esclusione dei soggetti non vaccinabili e ai minori di anni 16. Le attività sportive agonistiche si svolgono sulla base dei protocolli sanitari disposti dalle Organizzazioni Sportive di riferimento che riguardano anche il pubblico.

In caso di manifestazioni la capienza massima delle strutture è fissata al 80% con mascherina chirurgica ed è, innalzata al 100% se tutti gli avventori (ad eccezione dei minori di 12 anni) utilizzano mascherine di tipo FFP2. Si specifica che il CONS promulgherà apposite linee guida secondo indicazione delle Autorità competenti.

**REPUBBLICA DI SAN MARINO**

Via Scialoja, 20 – 47893 Borgo Maggiore - San Marino

[info.sanita@gov.sm](mailto:info.sanita@gov.sm) - [www.sanita.sm](http://www.sanita.sm)

Tel. +378 (0549) 883040



**SEGRETERIA DI STATO**  
**PER LA SANITÀ E LA SICUREZZA SOCIALE, LA PREVIDENZA E GLI AFFARI SOCIALI, GLI**  
**AFFARI POLITICI, LE PARI OPPORTUNITÀ E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA**

Il distanziamento all'interno di palestre e piscine pubbliche e private, i centri benessere, le scuole di ballo e scuole di danza con i relativi spogliatoi e docce.

**L'art.24** descrive le modalità di remunerazione del genitore che assiste il minore o disabile non autosufficiente in quarantena. Il lavoratore che assiste tali soggetti sottoposti a quarantena o isolamento preventivo può richiedere l'astensione dal lavoro con corresponsione di indennità economica per inabilità temporanea al lavoro. Ai commi 2, 3 e 4 si specificano le modalità di fruizione da parte dei membri del nucleo familiare e la relativa remunerazione. Si prevede, in alternativa, la possibilità di attivare o mantenere la modalità di lavoro agile.

**L'art.25** specifica per le gestanti la possibilità di richiedere, su base volontaria, l'astensione dal lavoro anticipata, qualora non possano svolgere la propria attività lavorativa dal domicilio o nel caso in cui siano esposte a un rischio di contagio elevato. Vengono inoltre definite le modalità retributive per chi ne fa richiesta tramite inoltra della domanda all'Ufficio Indennità Economiche. Il rientro all'attività lavorativa è previsto al termine del periodo di astensione anticipata oppure dietro revoca da parte della gestante, fatto salvo il parere del medico curante. Qualora la gestante, invece, stia svolgendo lavoro dal domicilio, nel caso di malattia comune accede all'indennità economica per inabilità temporanea al lavoro. L'astensione anticipata non può protrarsi oltre l'ottavo mese di gravidanza.

**All'art. 26** è dettagliato il lavoro agile nel Settore Pubblico Allargato, limitatamente alla durata del presente decreto – legge, privilegiando i lavoratori appartenenti alle categorie fragili e coloro che ne fanno richiesta. L'esercizio del lavoro agile è regolato dalle normative in materia e dall'Accordo Interconfederale.

**L'art. 27** regola concorsi e selezioni pubbliche togliendo l'obbligo ai partecipanti, in caso di prove in presenza, del possesso del Green Pass. Inoltre, è regolamentato lo svolgimento di tali prove anche in collegamento da remoto.

**L'art. 28** istituisce il permesso parentale straordinario per nuclei conviventi (al cui interno sia presente almeno un minore di età non superiore ai 14 anni oppure una persona disabile o non autosufficiente). Tale permesso è usufruibile solo in periodi di sospensione del servizio scolastico – anche se limitato alla singola classe. Al comma 3 si specifica la corresponsione di tali permessi. Al comma 4 si specificano le modalità di fruizione da parte dei membri del nucleo familiare. Ai commi 6 e 7 vengono individuate le categorie di lavoratori per cui non è possibile usufruire di tali permessi. Viene inoltre specificato che tali disposizioni sono valide anche in caso di affidamento di minore. Infine, ne vengono regolamentate le modalità di richiesta.

**All'art. 29** vengono definite delle disposizioni speciali per i dipendenti del Settore Pubblico Allargato per quanto riguarda il godimento di congedi ordinari e recupero ore, che devono avvenire secondo i termini definiti dalla DGFP.

**REPUBBLICA DI SAN MARINO**

Via Scialoja, 20 – 47893 Borgo Maggiore - San Marino

[info.sanita@gov.sm](mailto:info.sanita@gov.sm) - [www.sanita.sm](http://www.sanita.sm)

Tel. +378 (0549) 883040



**SEGRETERIA DI STATO  
PER LA SANITÀ E LA SICUREZZA SOCIALE, LA PREVIDENZA E GLI AFFARI SOCIALI, GLI  
AFFARI POLITICI, LE PARI OPPORTUNITÀ E L'INNOVAZIONE TECNOLOGICA**

**L'art. 30** elenca, per ciascun indirizzo, le discipline previste per la seconda prova d'esame finale nella Scuola Secondaria Superiore.

**L'art. 31** disciplina i controlli da parte di tutte le Forze dell'Ordine e dai Corpi Uniformati.

**L'art. 32** disciplina le sanzioni relative al mancato rispetto delle misure previste dal presente decreto-legge.

**L'art. 33** Abroga il Decreto Legge 21 gennaio 2022 n.6 ad eccezione degli articoli 32-bis (Proroga dei termini di scadenza del pagamento di sanzioni pecuniarie amministrative) e 33-bis (Norma di coordinamento), in ogni caso sono fatti salvi gli atti e gli effetti prodotti durante la vigenza.

**Il Segretario di Stato**

*Roberto Ciavatta*